

TRIBUNALE ROMA

15 APRILE 2002

PRESIDENTE:

MISITI

**Registro della stampa
presso il Tribunale**

- « Testata telematica »
- Registrazione d'ufficio
- Inammissibilità

I poteri devoluti al presidente del Tribunale dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 in materia di stampa di giornali e periodici, sono circoscritti alla regolarità dei documenti presentati per la registrazione e al controllo della permanenza delle condizioni per la registrazione e non contemplano che la registrazione possa essere disposta d'ufficio. Deve pertanto essere rigettata l'istanza di un Ordine dei giornalisti della iscrizione nel registro di un prestatore di servizi di informazione per via telematica.

Il Presidente della sezione per la stampa e l'informazione:

— vista la memoria depositata dalla società XYZ convocata presso la cancelleria di questa Sezione per fornire chiarimenti in ordine ai servizi di informazione da essa forniti attraverso il sito telematico di cui è titolare;

— ritenuto che — indipendentemente da ogni considerazione circa la soggezione di una testata telematica all'obbligo di registrazione di cui all'art. 5 della legge n. 47 del 1948 — i poteri devoluti al presidente del tribunale, in materia di stampa di giornali e periodici, sono circoscritti alla verifica della regolarità dei documenti presentati a corredo della richiesta di registrazione o della denuncia di sopravvenuti mutamenti in ordine agli elementi per i quali è prescritta l'annotazione (art. 6 legge citata) ed al connesso controllo della permanenza delle condizioni cui la registrazione è subordinata;

— ritenuto che, non essendo in particolare previsto dalla legge che, in caso di inottemperanza da parte del proprietario o di chi esercita l'im-

* La decisione del Tribunale di Roma — avente natura amministrativa (v. Cass. ss. uu. 9 novembre 1994, n. 9288) — risolve in senso negativo la tesi della necessaria iscrizione nel registro della stampa delle c.d. « testate telematiche », animata dall'art. 1 della L. 7 marzo 2001 n. 62. Tale legge aveva, nella lettera, previsto l'obbligo di registrazione delle c.d. « testate telematiche »; per una analisi critica v. V. ZENNO-ZENCOVICH, *I « prodotti editoriali » elettronici nella L. 7 marzo 2001, n. 62*, in questa *Rivista* 2001, 153 ove ulteriori richiami. La questione pare, peraltro, risol-

ta dall'art. 31 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria per il 2001, in questa *Rivista*, 2002, 217), il quale, nel conferire la delega al Governo per il recepimento della direttiva 31/00/CE sul commercio elettronico, precisa che nel decreto delegato deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta.

presa giornalistica, la registrazione venga disposta di ufficio, nessun seguito può essere dato alla lettera con la quale il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise ha ritenuto di dover segnalare alla cancelleria di questa Sezione che la società XYZ effettua la prestazione di servizi di informazione per via telematica in assenza di registrazione della relativa testata.

P.Q.M. — Dispone l'archiviazione degli atti e manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise ed alla XYZ.